

Le problematiche sottese all'incastro tra vecchia e nuova disciplina

Redditometro al futuro

Retrodatazione degli scostamenti temeraria

DI MAURIZIO VILLANI
E FRANCESCA GIORGIA
ROMANA SANNICANDRO

Redditometro, nessuna norma stabilisce la retrodatazione degli scostamenti ad annualità prescritte. Non era difficile immaginare che le problematiche sottese al reddi-
tometro si moltiplicassero alla luce delle nuove disposizioni che non sono mai state collegate con la vecchia disciplina, ancora applicabile per le annualità ante 2009. La vecchia formulazione dell'art. 38 del dpr n. 600/73 (ovvero quella in vigore fino al periodo 2008), prevedeva che: «L'ufficio, (...) può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente (...) quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, (...) l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito (...), quando il reddito dichiarato non risul-

ta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta».

Il dl 31/5/2010, n. 78, all'art. 22, ha modificato la citata norma ai commi 4,5,6,7 e 8. E infatti la nuova formulazione della norma prevede che: «L'ufficio, (...), può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (...) La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato».

Vi è, pertanto, un periodo di necessaria coesistenza delle due discipline. Fino al 2008

compreso troverà applicazione la normativa ante 2010, dal 2009 in poi invece il reddi-
tometro e l'accertamento sintetico verranno disciplinati sulla base delle nuove disposizioni.

È importante subito chiarire che, per quanto riguarda il 2007, il periodo a disposizione dell'amministrazione finanziaria per effettuare un accertamento sulle dichiarazioni presentate si è prescritto nel 2012 (eccezion fatta per i casi di omessa dichiarazione).

Secondo alcune chiavi di lettura andrebbe paventata l'idea di un legittimo accertamento relativo all'anno 2008, sulla base di presupposti presenti nel 2007, anno oramai non più sindacabile fiscalmente.

Questo per tre ordini di motivi:

1. la consecutività prevista dalla vecchia disciplina, prevede, il verificarsi, per due o più annualità, di uno scostamento; nel caso di specie ci si riferisce al 2007, che ormai fiscalmente è chiuso;

2. l'accertamento deve fon-

darsi su dati certi, effettivi e non su presupposti;

3. non esiste una norma che disciplini il raccordo tra la vecchia e la nuova disciplina. Anzi, la circolare 24/E del 31 luglio 2013, ribadisce che: «ai fini dell'applicazione delle nuove regole è sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle annualità precedenti al 2009 (pari al 25%); è, inoltre, sufficiente lo scostamento per un solo periodo d'imposta e non più biennale».

Risulta, pertanto, oltremodo temerario, dare una interpretazione di questo tenore perché non può essere effettuato un accertamento sulla base di un presupposto relativo ad un anno d'imposta fiscalmente prescritto.

Il contribuente deve insomma essere sempre messo nella condizione di potersi difendere, di poter dimostrare la provenienza dei redditi presuntivamente accertati.